Conto corrente con la Posta **Anno 77° — Numero 289**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 dicembre 1936 - Anno XV** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087.
Modificazione dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115, riguardante i soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1935, n. 1850, relativo al trasferimento dai Ministeri delle Forze armate al Ministero dell'interno del servizio dei soccorsi anzidetti;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di armonizzare la composizione della Commissione provinciale di appello per i soccorsi, di cui all'art. 12 della predetta legge, per quanto riguarda la partecipazione del locale comandante di presidio o di un suo delegato, con la nuova organizzazione militare territoriale;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — L'art. 12, 1° comma, della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, è sostituito dal seguente:

« Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

Prefetto o un suo delegato, presidente.

Comandante di zona o un suo delegato, nei capoluoghi di Provincia, sede di comando di zona; comandante di Distretto o un suo delegato, nei capoluoghi di Provincia sede di Comando di distretto, ma non di Comando di zona; comandante di Presidio o un suo delegato, nei capoluoghi di Provincia non sede di Comando di zona o di distretto; intendente di finanza o un suo delegato; preside della Provincia o un suo delegato; segretario federale del Partito Nazionale Fascista o un suo delegato ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 380, *foglio* 56. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2088.

Approvazione dello statuto della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Modena, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2035, modificato con R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2170, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e 7 maggio 1936-XIV, n. 882;
Vedute le proposte relative alle modifiche allo statuto della Regia università predetta;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme contenute nello statuto della Regia università di Modena, approvato e modificato coi Regi decreti sopra indicati, eccettuate soltanto quelle relative alle Scuole di perfezionamento, sono sostituite dalle norme contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 379, *foglio* 83. — MANCINI.

Statuto della Regia università di Modena.

TITOLO I. — ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITÀ.

CAPO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — L'Università di Modena è costituita dalle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di medicina e chirurgia;
c) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
d) Facoltà di farmacia.

Art. 2. — Ciascuna Facoltà conferisce le lauree che sono indicate nei rispettivi capi del presente statuto.

Art. 3. — I Consigli di Facoltà prendono in esame all'inizio dell'anno accademico i programmi presentati dai liberi docenti almeno un mese prima, accertando che essi rispondano alla materia per la quale fu conseguita l'abilitazione e che il libero docente non sia decaduto e giudicando, per le materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente possegga i necessari mezzi scientifici e didattici.

I Consigli di Facoltà stabiliscono ogni anno quali corsi liberi possano essere dichiarati pareggiati a quelli ufficiali corrispondenti, agli effetti della carriera scolastica degli studenti.

Art. 4. — Entro il mese di giugno di ciascun anno il rettore convoca i docenti di ogni Facoltà che abbiano effettivamente tenuto il corso in quell'anno per la designazione dei due rappresentanti di cui all'art. 15 del testo unico sopra citato.

Art. 5. — I piani di studio previsti dal presente statuto possono, in casi eccezionali di riconosciuta urgenza e fino a quando non sia possibile modificare lo statuto stesso, essere variati col consenso del Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II. — *Studenti ed esami.*

Art. 6. — Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceve dalla segreteria, oltre alla tessera di cui all'art. 69 del regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno sono segnati i corsi da seguirsi. Sullo stesso libretto la segreteria fa annotazione delle tasse e sopratasse pagate. Ad attestare la frequenza dello studente il professore appone, alla fine dell'anno, la propria firma sul libretto d'iscrizione.

Art. 7. — Gli esami di profitto e di laurea hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico.

Art. 8. — Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 98 del regolamento generale universitario.

Art. 9. — Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri. Uno dei commissari è scelto fra i liberi docenti o cultori della materia oggetto di esame o di materie affini.

Art. 10. — Le Commissioni per gli esami di laurea sono composte di non più di undici e non meno di nove membri. Oltre ai professori ufficiali fa parte di ogni Commissione almeno un libero docente. I professori di ruolo debbono sempre costituire la maggioranza della Commissione; qualora non siano sufficienti i professori di ruolo della Facoltà il preside può nominare professori di ruolo di altre Facoltà.

Art. 11. — Gli studenti possono variare i piani di studi consigliati, purchè in ogni anno accademico prendano iscrizione ad almeno tre insegnamenti.

Debbono in ogni caso essere rispettate le norme sulle precedenze.

Art. 12. — Gli insegnamenti complementari sono consigliati in ogni piano di studi nel numero minimo prescritto per il rispettivo corso di laurea dal R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 882. Lo studente, tuttavia, può prendere iscrizione ad un numero maggiore di detti insegnamenti nei limiti di quelli che, per il corso di laurea a cui egli è iscritto, sono impartiti nell'Ateneo.

Art. 13. — Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II. — ORDINAMENTO DELLE FACOLTÀ.

CAPO I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 14. — La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 15. — La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni:

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Diritto finanziario e scienza delle finanze.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto e procedura penale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto agrario.
4. Esegesi delle fonti del diritto romano.
5. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Art. 16. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 17. — Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

Istituzioni di diritto privato.
Istituzioni di diritto romano.
Storia del diritto romano.
Economia politica corporativa.
Filosofia del diritto.
Un insegnamento complementare.

Anno secondo:

Storia del diritto italiano (I).
Diritto e procedura penale (I).
Diritto costituzionale.
Diritto ecclesiastico.
Diritto finanziario e scienza delle finanze.
Un insegnamento complementare.

Anno terzo:

Storia del diritto italiano (II).
Diritto romano (I).
Diritto civile (I).
Diritto e procedura penale (II).
Diritto amministrativo (I).
Diritto commerciale.
Diritto processuale civile.
Diritto internazionale.
Diritto corporativo.
Un insegnamento complementare.

Anno quarto:

Diritto romano (II).
Diritto civile (II).
Diritto amministrativo (II).

Art. 18. — All'inizio dell'anno accademico il Consiglio di Facoltà stabilisce a quali degli insegnamenti siano da aggiungersi esercitazioni pratiche.

Art. 19. — Nei corsi biennali il docente è tenuto a trattare ogni anno parti differenti, sia per completare lo svolgimento della materia, sia per svolgere corsi monografici o le partizioni consuete della disciplina.

Art. 20. — L'insegnante di istituzioni di diritto privato o di istituzioni di diritto romano deve svolgere l'intera materia.

Gl'insegnanti di diritto processuale civile e di diritto e procedura penale devono trattare dell'ordinamento giudiziario relativo.

Art. 21. — Per gli studenti che provengono da altra Università italiana il Consiglio di Facoltà propone l'ordine di studi, tenuto conto dei corsi già seguiti e degli esami superati.

Art. 22. — Il Consiglio di Facoltà stabilisce a quale anno di corso possano essere ammessi e quali esami debbano sostenere i laureati in scienze politiche, i quali devono, in ogni caso, essere muniti del diploma di maturità classica.

Art. 23. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su tema da lui scelto ed approvato dall'insegnante della disciplina, e nello svolgimento orale di tre temi, scelti dal candidato, con l'approvazione dei docenti, in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione. La dissertazione scritta e la indicazione dei tre temi orali devono essere presentate alla segreteria dell'Università almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'esame di laurea.

Art. 24. — Ogni docente, sia di ruolo, sia incaricato o supplente, ha il dovere di impartire almeno tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna e in giorni diversi.

Allorchè, a giudizio del Consiglio di Facoltà, non sia possibile provvedere altrimenti in modo efficace, può essere fatto obbligo ai professori di ruolo, agli incaricati ed ai supplenti, di tenere gratuitamente più di tre lezioni settimanali nei seguenti casi:

a) quando sia prescritto che all'insegnamento vadano aggiunte esercitazioni pratiche;

b) quando il Consiglio di Facoltà reputi che per la stessa materia si debbano tenere due corsi, l'uno istituzionale e l'altro monografico.

CAPO II. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 25. — La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 26. — La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale);
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia e istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
3. Medicina del lavoro.
4. Radiologia.
5. Clinica ortopedica.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline complementari, che possono avere collegamenti con insegnamenti fondamentali, sono obbligatorie per tutti gli studenti, che le seguono a turno durante i rispettivi anni di corso.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » comprende anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica » ed un esame alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di clinica ortopedica fra quelli complementari prescritti per completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni, e gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.

Il semestre di tirocinio pratico deve avere inizio dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 27. — Per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

Chimica.
Fisica.
Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze.
Anatomia umana normale (I).

Anno secondo:

Anatomia umana normale (II).
Fisiologia umana (I).
Patologia generale (I).
Un insegnamento complementare.

Anno terzo:

Fisiologia umana (II).
Patologia generale (II).
Farmacologia.
Patologia speciale medica e metodologia clinica (I).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (I).

Anno quarto:

Anatomia ed istologia patologica (I).
Patologia speciale medica e metodologia clinica (II).
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (II).
Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).
Un insegnamento complementare.

Anno quinto:

Anatomia ed istologia patologica (II).
Igiene.
Clinica medica generale e terapia medica (I).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (I).
Clinica oculistica (semestrale).
Clinica dermosifilopatica (semestrale).
Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
Clinica odontoiatrica (semestrale).
Medicina legale e delle assicurazioni.
Clinica ortopedica (semestrale).

Anno sesto:

Clinica pediatrica.
Clinica ostetrica e ginecologica.
Clinica medica generale e terapia medica (II).
Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (II).

Art. 28. — L'esame di fisiologia umana deve precedere quello di patologia generale; l'esame d'igiene deve precedere quello di medicina del lavoro; gli esami di clinica pediatrica e di clinica ostetrica e ginecologica debbono precedere quelli delle cliniche generali.

Art. 29. — Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 30. — Ogni commissario può rivolgere al candidato interrogazioni e formulargli quesiti su casi pratici: ma la Commissione deve principalmente accertarsi della maturità intellettuale del candidato e della sua organica preparazione.

Art. 31. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due fra tre temi orali.

La dissertazione deve riferirsi ad argomenti preferibilmente di attualità e deve essere trattata in modo da dimostrare specialmente la cultura scientifica del candidato.

Due copie della tesi scritta vengono dal preside della Facoltà trasmesse, almeno cinque giorni prima della discussione, al professore titolare della materia sulla quale verte la dissertazione e a un professore di ruolo di materia affine.

Degli argomenti dei temi orali viene pure data notizia, in forma di un breve riassunto scritto, a mezzo dell'ufficio di segreteria e almeno cinque giorni prima, ai membri della Commissione esaminatrice.

CAPO III. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 32. — La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica e la laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 33. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercizi (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica biologica.
3. Chimica di guerra.
4. Geochimica.
5. Fisica teorica.
6. Fisica tecnica.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Paleontologia.
3. Zoocolture (api, bachi, avi, coniglicoltura).
4. Geochimica.
5. Fisica terrestre e climatologia.
6. Igiene.

Gl'insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 35. — E titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).

3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercizi di laboratorio (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre i relativi « esercizi di laboratorio » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 36. — Per il conseguimento della laurea in chimica è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale (I).
Istituzioni di matematiche.
Esercitazioni di fisica (I).
Preparazioni chimiche.
Due insegnamenti complementari.

Anno secondo:

Chimica organica.
Chimica analitica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisica sperimentale (II).
Mineralogia.
Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
Esercitazioni di fisica (II).

Anno terzo:

Chimica fisica con esercizi (I).
Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
Due insegnamenti complementari.

Anno quarto:

Chimica fisica con esercizi (II).
Due insegnamenti complementari.

Art. 37. — Per il conseguimento della laurea in scienze naturali è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

Istituzioni di matematiche.
Fisica.
Chimica generale ed inorganica.
Zoologia (I).
Botanica (I).

Anno secondo:

Anatomia umana.
Chimica organica.
Botanica (II).
Zoologia (II).
Mineralogia.

Anno terzo:

Geologia.
Geografia.
Anatomia comparata.
Fisiologia generale.
Un insegnamento complementare.

Anno quarto:

Tre insegnamenti complementari.

Art. 38. — Il piano di studi per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il seguente:

Anno primo:

Analisi matematica (algebrica).
Geometria analitica con elementi di proiettiva.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (I).
Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
Mineralogia e geologia.
Disegno (I).

Anno secondo:

Analisi matematica (infinitesimale).
Geometria descrittiva con disegno.
Fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (II).
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
Disegno (II).

Art. 39. — Il professore di ruolo di chimica farmaceutica e tossicologica è aggregato alla Facoltà di scienze.

Art. 40. — Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teorico-dimostrative e sperimentali e possono essere integrati da esercitazioni, le quali si chiudono con una prova pratica, del cui esito è tenuto conto nella votazione del rispettivo esame teorico.

Art. 41. — L'esame di laurea consiste nella discussione su una dissertazione scritta teorica o sperimentale, svolta su argomento scelto liberamente dal candidato in uno degl'insegnamenti che si riferiscono alla laurea a cui aspira.

La dissertazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'esame, insieme coll'indicazione di tre argomenti orali da svolgere davanti alla Commissione esaminatrice, scelti fra gl'insegnamenti della Facoltà, diversi fra loro e da quello che forma oggetto della dissertazione.

Il presidente nomina fra i professori ufficiali membri della Commissione di laurea un relatore e un correlatore delle singole tesi.

Art. 42. — Per essere ammesso all'esame di laurea in chimica il candidato deve sostenere, inoltre, prima della prova orale, una prova pratica di analisi qualitativa e di analisi quantitativa.

Per tale prova una Sottocommissione, nominata dal preside, formata da tre membri della Commissione di laurea e presieduta dal professore di chimica generale, verifica preliminarmente l'esito della prova pratica, e se non la giudica soddisfacente, ne riferisce alla Commissione di laurea la quale può decidere di non ammettere il candidato all'esame di laurea.

Per essere ammesso agli esami di laurea in scienze naturali lo studente deve aver superato una prova pratica, nel campo delle scienze naturali, davanti ad una Sottocommissione di cinque membri nominata dal presidente. Valgono per questa Sottocommissione le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 43. — Gli studenti possono ottenere il passaggio dall'uno all'altro corso di laurea della Facoltà alle condizioni che sono da questa prescritte.

La Facoltà, nell'assegnazione dell'anno di studio, tiene conto oltre che degli esami superati, anche delle votazioni in ciascuno di essi riportate.

CAPO IV. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 44. — La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 45. — La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale.
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 46. — Per il conseguimento della laurea in farmacia è consigliato il seguente piano di studi:

Anno primo:

Chimica generale ed inorganica.
Fisica.

Botanica farmaceutica.
Anatomia umana.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Un insegnamento complementare.

Anno secondo:

Chimica organica.
Chimica farmaceutica e tossicologica (I).
Fisiologia generale.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Un insegnamento complementare.

Anno terzo:

Chimica farmaceutica e tossicologica (II).
Farmacologia e farmacognosia.
Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica (III).
Un insegnamento complementare.

Anno quarto:

Chimica biologica.
Tecnica e legislazione farmaceutica.
Un insegnamento complementare.

Art. 47. — Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali. Gl'insegnamenti di chimica generale ed inorganica, di chimica biologica, fisica, farmacologia e farmacognosia, fisiologia generale, botanica farmaceutica, tecnica e legislazione farmaceutica, chimica bromatologica, igiene e mineralogia sono integrati da esercitazioni pratiche di laboratorio ed è obbligatoria la frequenza alle esercitazioni per gli studenti iscritti ai rispettivi corsi teorici. Le esercitazioni possono essere seguite da una prova pratica di esame, del cui esito viene tenuto conto nella votazione dell'esame teorico.

Oltre le suddette esercitazioni integranti i corsi teorici, nell'istituto di chimica farmaceutica viene tenuto il corso degli esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica.

Art. 48. — All'inizio del periodo della pratica lo studente deve presentare alla segreteria il certificato d'iscrizione rilasciato dal direttore della farmacia; altro certificato attestante la durata della pratica deve presentare prima di accedere all'esame di laurea.

Art. 49. — L'esame di laurea in farmacia consiste:

a) in una serie di prove pratiche precedenti la seduta di esami di laurea concernenti:

analisi qualitativa,
analisi quantitativa,
analisi bromatologica, o di igiene, o di fisica, a scelta,
preparazioni farmaceutiche,
saggi di riconoscimento e di purezza di un medicamento officinale.

Di queste prove il candidato deve stendere una relazione scritta;

b) nella discussione davanti alla Commissione di laurea:

1° di una dissertazione scritta, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima, svolta su di un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie proprie della Facoltà preferibilmente di carattere sperimentale;

2° delle prove pratiche di cui alla lettera *a*);

c) nel riconoscimento di piante, di droghe e medicamenti inscritti nella Farmacopea ufficiale;

d) in interrogazioni sulla tecnica farmaceutica, sulla lettura ed interpretazione di ricette e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 50. — La Commissione per gli esami di laurea in farmacia è costituita da undici membri, fra i quali, di regola, otto professori ufficiali della Facoltà, due liberi docenti ed un farmacista. Il preside nomina fra i professori ufficiali un relatore ed un correlatore delle singole tesi di laurea.

Art. 51. — I laureati e diplomati in altre discipline ed i diplomati in farmacia che aspirino alla laurea in farmacia sono ammessi a quell'anno di studio che il Consiglio della Facoltà giudica caso per caso opportuno, tenendo conto dei corsi frequentati, degli esami superati e delle votazioni in ciascuno di essi riportate. È in ogni caso necessario, per l'iscrizione a qualunque anno di corso, che i laureati e diplomati predetti siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

La Facoltà inoltre determina caso per caso il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame per ottenere il nuovo titolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. 2089.

Indennità da corrispondersi al personali dell'Amministrazione militare per i servizi resi nell'interno dei presidi o nell'àmbito delle piccole distanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che approva il regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925-III, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 13 agosto 1926-IV, n. 1492, riguardante le indennità per i servizi isolati resi nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sotto il nome di servizi di presidio si intendono quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno e nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno, un percorso non maggiore di venti chilometri.

Art. 2. — Il trattamento economico da usarsi al personale che esegue i servizi di cui al precedente articolo è il seguente:

a) per i servizi che importino un percorso, tra andata e ritorno, non maggiore di sei o dieci chilometri rispettivamente per i comuni con popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti, spetta, qualora il mezzo non sia fornito dallo Stato, il solo rimborso delle spese di trasporto personale effettuato con i mezzi meccanici destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio;

b) per i servizi che importino un percorso tra andata e ritorno, compreso tra i sei ed i venti chilometri per i Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e tra i dieci ed i venti chilometri per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, è dovuta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria nei casi previsti dalle norme vigenti, la corresponsione della indennità di soggiorno come appresso:

un quinto, se il servizio ha durata da cinque ad otto ore;
un quarto, se il servizio ha durata oltre le otto ore.

Non è dovuta alcuna indennità di soggiorno quando il servizio abbia una durata inferiore a cinque ore.

Art. 3. — Per i servizi che non richiedono pernottamento fuori residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi sia fuori dei limiti di questi e che importino un percorso, tra andata e ritorno, maggiore dei venti chilometri, spetta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o la indennità chilometrica di via ordinaria nei casi previsti dalle norme vigenti, un terzo della indennità di soggiorno se la durata del servizio non è superiore alle otto ore e due terzi se il servizio ha durata superiore alle otto ore.

Art. 4. — Il diritto all'indennità di soggiorno di cui ai precedenti art. 2, lettera *b*), e art. 3, è subordinato alla condizione che non si tratti di servizi di carattere continuativo o frequente, eseguiti per incarichi che rientrano nelle ordinarie attribuzioni o nelle funzioni inerenti al servizio od alla carica, per i quali invece compete unicamente il trattamento di cui alla lettera *a*) del citato articolo 2.

Art. 5. — Per i servizi isolati, compiuti in ore notturne e che interessino due giornate consecutive, qualora importino un percorso, tra andata e ritorno, maggiore di sei o dieci chilometri rispettivamente per i Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti, spetta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria nei casi previsti dalle norme vigenti, l'indennità di soggiorno come appresso:

un quarto, se il servizio ha durata da tre ad otto ore;
metà, se il servizio ha durata da otto a dodici ore;
due terzi, se il servizio ha durata oltre le dodici ore.

Non è dovuta alcuna indennità di soggiorno quando il servizio abbia una durata inferiore a tre ore.

Art. 6. — Le distanze per le quali si ha titolo alle indennità suddette sono computate dalla sede dell'ufficio o della caserma al luogo nel quale si esplica la missione, seguendo l'itinerario più breve.

Art. 7. — Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1936-XIV, n. **2090.**
Aggiornamenti al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aggiornare il predetto testo unico per quanto concerne la perdita del grado dei sottufficiali del Regio esercito, la facoltà concessa al Ministro per la guerra, in caso di gravi contingenze, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo anche d'autorità, e la conservazione del grado e dell'uniforme pei marescialli in congedo assoluto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti articoli 31-*bis*, 31-*ter* e 36-*bis*:

Articolo 31-*bis*. - Il sottufficiale in servizio o in congedo illimitato o assoluto incorre di diritto nella perdita del grado anche:

a) per assunzione in servizio, con qualsiasi grado, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia nazionale forestale, nella Milizia nazionale della strada, nella Milizia portuaria o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) per assunzione in servizio non autorizzata nelle Forze armate di Stati esteri;

c) per decisione insindacabile del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale, ovvero quando il sottufficiale, condannato fuori dei casi preveduti dal Codice penale per l'esercito o dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che il sottufficiale prosciolto sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (art. 222 del Codice penale) e nel caso che il sottufficiale condannato sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del Codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

Articolo 31-*ter*. - I sottufficiali incorsi nella perdita del grado ai sensi della lettera *a*) del precedente articolo 31-*bis* possono essere reintegrati, a loro domanda, nel grado già posseduto, con decreto del Ministro, quando cessano di appartenere alla forza armata in cui avevano assunto servizio.

La reintegrazione nel grado non comporta riammissione in servizio.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Articolo 36-*bis*. - I marescialli in congedo assoluto conservano il grado e la relativa uniforme.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo si applicano anche ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1936-XIV, n. **2091.**
Dichiarazione di monumento nazionale del Castello Svevo di Trani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che il Castello Svevo di Trani sia conservato e tutelato come edificio di grande interesse artistico e storico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Castello Svevo di Trani è dichiarato monumento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. **2092.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di San Carlo Vescovo, in Paschera Soprana, frazione del comune di Caraglio (Cuneo).

N. 2092. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Cuneo in data 21 novembre 1935, relativo alla erezione in parrocchia della chiesa di San Carlo Vescovo e Confessore in Paschera Soprana, frazione del comune di Caraglio (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. **2093.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della chiesa di S. Giovanni Battista, in Montefalcione (Avellino).

N. 2093. R. decreto 22 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla dell'Arcivescovo di Benevento in data 21 giugno 1935, relativa alla erezione della parrocchia di Santa Maria del SS.mo Rosario, S. Michele Arcangelo e S. Raffaele nella chiesa di S. Giovanni Battista, in Montefalcione (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 ottobre 1936-XV, n. **2094.**
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Francesco Caracciolo » con sede in Villa S. Maria (Chieti).

N. 2094. R. decreto 29 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Francesco Caracciolo » con sede in Villa S. Maria (Chieti) viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato, con modificazioni, il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. 2095.
Dichiarazione formale dei fini di n. 7 Confraternite della provincia di Napoli.

N. 2095. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Napoli:

1. Arciconfraternita dei Nobili della Vita dei Figli di Maria SS. del Carmelo, in S. Giuseppe dei Vecchi a S. Potito.
2. Confraternita di S. Croce ad Orsolone.
3. Arciconfraternita degli ottantatre Fratelli Sacerdoti e altrettanti benefattori, sotto il patrocinio di S. Maria della Pietà e S. Biagio Vescovo e Martire, in S. Biagio di Caserta.
4. Reale Venerabile Arciconfraternita dei sessantatre Sacerdoti sotto il titolo dell'Immacolata Concezione nella Chiesa della Consolazione a Porta S. Gennaro.
5. Arciconfraternita del SS. Rosario sotto il titolo di S. Maria della Libera al Vomero.
6. Confraternita del Purgatorio di S. Lorenzo, in Galluccio.
7. Confraternita della SS.ma Trinità di Terracorpo, in Marzano Appio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare due legati disposti a suo favore.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1936, n. 361;
Veduto il testamento olografo in data 30 marzo 1935-XIII pubblicato con rogito del dott. Cassanello Paolo, notaio residente in Genova, testamento col quale il sig. Bozzano Pietro fu Giuseppe, deceduto in Genova il 22 aprile 1936-XIV ha, fra l'altro, disposto due legati a favore dell'Opera nazionale Balilla;
Vedute le deliberazioni nn. 48 e 49 in data 29 settembre 1936-XIV con le quali il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha accettato i legati suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare i legati disposti a suo favore dal sig. Bozzano Pietro fu Giuseppe deceduto in Genova il 22 aprile 1936-XIV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(6072)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1936-XV.
Approvazione del ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari per l'esercizio 29 ottobre 1936-28 ottobre 1937-XV.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto- 2 luglio 1936, n. 1413;
Visto il decreto interministeriale Lavori pubblici e Finanze in data 29 settembre 1936, n. 11923, che determina la somma del contributo per l'anno XV da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma;
Visto il ruolo di contribuenza in data 20 novembre 1936 predisposto dal precitato Consorzio nazionale;

Decreta:

È approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per l'esercizio 29 ottobre 1936-28 ottobre 1937-XV

Il presente decreto e l'annesso ruolo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Addis Abeba, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

CONSORZIO NAZIONALE
FRA GLI
ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI
ROMA

Ruolo di contribuenza degli Istituti Fascisti Autonomi Provinciali per l'anno XV - 1936-37

RIASSUNTO DEL RUOLO DI CONTRIBUENZA

Aliquota			Totale contributo	Rate trimestrali anticipate			
0,30 ‰	0,20 ‰	0,10 ‰		Prima 29-12-1936	Seconda 29-1-1937	Terza 29-4-1937	Quarta 29-7-1937
171.845,90	72.099,75	92.375,35	336.321 —	84.117 —	84.068 —	84.068 —	84.068 —

Tabella di contribuenza approvata con Decreto interministeriale Lavori Pubblici e Finanze in data 29 settembre 1936, N. 11923.

Sui primi 50.000.000 di patrimonio immobiliare . . . . il 0,30 ‰
Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 . . . . il 0,20 ‰
Sulle somme superiori ai 100.000.000. . . . . il 0,10 ‰

Numero del ruolo	ENTE		Patrimonio immobiliare		Contributo				Rate trimestrali anticipate	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50.000.000 di patrimonio	Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000	Sulle somme superiori ai 100.000.000	TOTALE	Numero	Importo
					Aliquota 0,30 °/oo	Aliquota 0,20 °/oo	Aliquota 0,10 °/oo			
1	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Arezzo	1935	4.768.369, 39	1.430, 50	—	—	1.430, 50	I II III IV	359, 50 357 — 357 — 357 —
2	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Bergamo	1935	13.348.957, 21	4.004, 70	—	—	4.004, 70	I II III IV	1.001, 70 1.001 — 1.001 — 1.001 —
3	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Firenze	1935	72.263.067, 03	15.000 —	4.452, 60	—	19.452, 60	I II III IV	4.863, 60 4.863 — 4.863 — 4.863 —
4	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Fiume	1935	16.054.133, 22	4.816, 25	—	—	4.816, 25	I II III IV	1.204, 25 1.204 — 1.204 — 1.204 —
5	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Forlì	1935	597.777, 99	179, 35	—	—	179, 35	I II III IV	47, 35 44 — 44 — 44 —
6	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Foggia	1935	3.331.731 —	999, 50	—	—	999, 50	I II III IV	252, 50 249 — 249 — 249 —
7	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Genova	1935	127.993.639, 69	15.000 —	2.799, 35	2.799, 35	27.779, 35	I II III IV	6.952, 35 6.949 — 6.949 — 6.949 —

Numero del ruolo	ENTE		Patrimonio immobiliare		Contributo				Rate trimestrali anticipate	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50.000.000 di patrimonio	Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000	Sulle somme superiori ai 100.000.000	Totale	Numero	Importo
					Aliquota 0,30 °/°°	Aliquota 0,20 °/°°	Aliquota 0,10 °/°°			
8	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Livorno	1935	20.368.852, 51	6.110, 65	—	—	6.110, 65	I II III IV	1.529, 65 1.527 — 1.527 — 1.527 —
9	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Mantova	1935	731.890 —	219, 55	—	—	219, 55	I II III IV	57, 55 54 — 54 — 54 —
10	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Milano	1935	494.643.494, 30	15.000 —	10.000 —	39.464, 35	64.464, 35	I II III IV	16.116, 35 16.116 — 16.116 — 16.116 —
11	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Napoli	1935	92.415.241, 63	15.000 —	8.483, 05	—	23.483, 05	I II III IV	5.873, 05 5.870 — 5.870 — 5 870 —
12	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Padova	1935	20.330.648, 62	6.099, 20	—	—	6.099, 20	I II III IV	1.527, 20 1.524 — 1.524 — 1.524 —
13	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Palermo	1935	43.511.464.14	13.053, 45	—	—	13.053, 45	I II III IV	3.264, 45 3.263 — 3.263 — 3.263 —
14	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Pavia	1935	5.649.902, 46	1.694, 95	—	—	1.694, 95	I II III IV	425, 95 423 — 423 — 423 —

Numero del ruolo	ENTE		Patrimonio immobiliare		Contributo				Rate trimestrali anticipate	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50.000.000 di patrimonio Aliquota 0,30 °/oo	Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 Aliquota 0,20 °/oo	Sulle somme superiori ai 100.000.000 Aliquota 0,10 °/oo	TOTALE	Numero	Importo
15	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Perugia	1935	5.928.483, 08	1.778, 55	—	—	1.778, 55	I II III IV	446, 55 444 — 444 — 444 —
16	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Piacenza	1935	3.320.211, 17	996, 05	—	—	996, 05	I II III IV	249, 05 249 — 249 — 249 —
17	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Roma	1935	550.044.396, 40	15.000 —	10.000 —	45.004, 45	70.004, 45	I II III IV	17.501, 45 17.501 — 17.501 — 17.501 —
18	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Siena	1935	5.106.203, 27	1.531, 85	—	—	1.531, 85	I II III IV	385, 85 382 — 382 — 382 —
19	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Taranto	1935	4.179.335, 45	1.253, 80	—	—	1.253, 80	I II III IV	314, 80 313 — 313 — 313 —
20	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Torino	1935	138.183.575, 03	15.000 —	10.000 —	3.818, 35	28.818, 35	I II III IV	7.206, 35 7.204 — 7.204 — 7.204 —
21	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Trento	1935	11.922.841, 90	3.576, 85	—	—	3.576, 85	I II III IV	894, 85 894 — 894 — 894 —

Numero del ruolo	ENTE		Patrimonio immobiliare		Contributo				Rate trimestrali anticipate	
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50.000.000 di patrimonio	Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000	Sulle somme superiori ai 100.000.000	Totale	Numero	Importo
					Aliquota 0,30 ‰	Aliquota 0,20 ‰	Aliquota 0,10 ‰			
22	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Trieste	1935	112.888.660, 12	15.000 —	10.000 —	1.288, 85	26.288, 85	I II III IV	6.572, 85 6.572 — 6.572 — 6.572 —
23	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Varese	1935	7.888.770, 45	2.366, 65	—	—	2.366, 65	I II III IV	593, 65 591 — 591 — 591 —
24	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Venezia	1935	95.820.530, 40	15.000 —	9.164, 10	—	24.164, 10	I II III IV	6.041, 10 6.041 — 6.041 — 6.041 —
25	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Vercelli	1935	5.780.168, 59	1.734, 05	—	—	1.734, 05	I II III IV	435, 05 433 — 433 — 433 —
	Totale	—	—	—	171.845, 90	72.099, 75	92.375, 35	336.321 —	I II III IV	84.117 — 84.068 — 84.068 — 84.068 —

N. B. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del R. D. 2 luglio 1936 n. 1113. il presente ruolo di contribuenza resta depositato presso la Sede del Consorzio, a disposizione degli interessati, pe[r] quindici giorni consecutivi da quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Addis Abeba, addì 20 novembre 1936 - Anno XV

Il presidente: COBOLLI-GIGLI.

(6080)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

A mente e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 11 dicembre 1936-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

(6117)

MINISTERO DELLA MARINA

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina, in data 28 novembre 1936-XV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1858, riguardante assegnazione straordinaria al bilancio della Marina.

(6118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 dicembre 1936-XV - N. 241.

S. U. A. (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,10
Francia (Franco)	88,55
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,49
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,2125
Bulgaria (Leva) (indic.)	23,28
Cecoslovacchia (Cor.) (indic.)	67,17
Danimarca (Corona)	4,1477
Germania (Reichsmark)	7,6336
Islanda (Corona)	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7059
Olanda (Fiorino)	10,34
Polonia (Zloty)	360 —
Svezia (Corona)	4,7962
Turchia (Lira turca)	15,10
Rendita 3,50 % (1906)	75,65
Id. 3,50 % (1902)	72,20
Id. 3 % lordo	54,55
Prest. redim. 3,50 % 1934	74,925
Rendita 5 % 1935	92,975
Obbl. Venezie 3,50 %	87,925
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,875
Id. id. 5 % Id. 1941	100,40
Id. id. 4 % Id. 15-2-43	89,325
Id. id. 4 % Id. 15-12-43	89,225
Id. id. 5 % Id. 1944	95,425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli da nominativi al portatore.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 38.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 per cento 1906, n. 346930, di L. 175 intestato a Russo Antonio di Giuseppe, domiciliato a Gioia Tauro (Reggio Calabria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6033)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 7 ottobre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Povoletto, provincia di Udine.

(6087)

Si comunica che il giorno 1° ottobre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Settecamini, provincia di Roma.

(6088)

Si comunica che il giorno 24 settembre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Brossasco, provincia di Cuneo.

(6089)

Si comunica che il giorno 22 settembre 1936-XIV, venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Visano, provincia di Brescia.

(6090)

Si comunica che il giorno 12 ottobre 1936-XIV venne soppresso il servizio fonotelegrafico ed attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Dragoni, provincia di Benevento.

(6091)

Si comunica che il giorno 20 ottobre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Turbigo, provincia di Milano.

(6092)

Si comunica che il giorno 24 ottobre 1936-XIV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Isernia-città, provincia di Campobasso.

(6093)

Si comunica che il giorno 31 ottobre 1936-XV venne attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale di Magnago, provincia di Milano.

(6094)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia.

Con decreto Ministeriale 4 dicembre 1936-XV, n. 3957, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato, con modifiche, il nuovo statuto del Consorzio di bonifica della Val d'Orcia deliberato dall'assemblea dell'Ente in data 21 giugno 1936.

(6030)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a sei posti di alunno d'ordine nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della marina mercantile (gruppo C, grado 13°).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1390, col quale vennero stabiliti i nuovi ruoli del personale civile dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, sulla precisazione delle ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, sull'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1936, n. 257, sull'applicazione dell'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale di gruppo C, dell'Amministrazione della marina mercantile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza, tra l'altro, l'espletamento di un concorso per sei posti di alunno d'ordine (grado 13°) di gruppo C, della Direzione generale della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esame a sei posti di alunno d'ordine nel ruolo della carriera d'ordine della Direzione generale della marina mercantile (gruppo C, grado 13°).

Art. 2. — Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 25.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, oppure abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, il limite massimo di età è elevato a 30 anni; per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per quelli divenuti tali in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi dal 16 gennaio 1935, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e per i decorati al valor militare, ad anni 39.

Inoltre, per gli inscritti regolarmente al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919, al 31 dicembre 1925, che risultino inscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta inscrizione al Partito Nazionale Fascista da data anteriore alla Marcia su Roma, dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde infine dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualità di impiegato civile di ruolo.

Al concorso predetto possono partecipare anche le donne alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore al terzo di quelli messi a concorso.

Art. 3. — Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo articolo 4, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione, oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono, inoltre, elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4. — A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono pure validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole o di istituti commerciali conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici o di ammissione a scuola media superiore o di licenza di scuola professionale di 2° grado.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti di istruzione corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta, civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato, dal segretario federale della Federazione fascista della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia inscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al penultimo capoverso dell'art. 2 del presente decreto.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani all'estero, dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui attesti la appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Sanmarinese Fascista e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma dei sammarinesi, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al P. N. F. risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

7° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

8° estratto matricolare del servizio militare (certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare, o di iscrizione nelle liste di leva, per chi non abbia raggiunto il 21° anno di età).

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o di quelli per la difesa delle Colonie dell'A. O., gli invalidi per la causa nazionale e quelli per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra, quelli degli invalidi per la causa nazionale e quelli degli invalidi A. O., nonchè le vedove non rimaritate e le sorelle nubili dei caduti per le cause succitate, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalla competente Autorità;

9° stato di famiglia rilasciato dal podestà di abituale residenza dell'aspirante. Tale documento deve essere presentato, soltanto, dai coniugati con o senza prole o dai vedovi o vedove con prole (per i celibi o vedovi e vedove senza prole è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

10° fotografia, di data recente (formato visita) con la firma dell'aspirante, autenticata dal podestà o dal notaio. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato generale del casellario giudiziario e quello di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto.

Il certificato del Segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere in regola con le prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal competente procuratore del Re, quelli di nascita e di cittadinanza dal presidente del Tribunale, o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non saranno pervenute al Ministero (Direzione generale della marina mercantile - Divisione personale e servizi vari) corredate di tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso suddetto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5 e 10; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Gli aspiranti residenti nelle Colonie possono presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove.

Art. 5. — La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un direttore capo divisione, presidente;

due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario di grado non inferiore al 9° eserciterà le funzioni di segretario.

Occorrendo la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 6. — Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale della marina mercantile - od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui, tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 7. — I candidati, che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere o di stenografia debbono indicarlo nelle domande, non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

Art. 8. — Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per le prove grafiche di cui al punto 3 dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media dei punti assegnati per ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 9. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176) ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1397, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, e 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n 2111.

Art. 10. — La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni (Marina mercantile), e nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

Coloro, che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, ritenuti a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 11. — Al personale assunto in prova, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 425 lorde, da ridursi e da aumentarsi a termini di legge e, in quanto sussistano le condizioni prescritte, sarà corrisposta, anche l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 12. — Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto nei precedenti articoli, valgono in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI.

Prove scritte obbligatorie.

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema che valga, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata dell'esame sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Durata dell'esame sei ore.

3. — Saggio di calligrafia (ore una), compilazione di un prospetto statistico (ore tre).

Scrittura a macchina sotto dettatura (minuti cinque), copiatura (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità minima di parole 80 al minuto primo e leggere correntemente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

Prova orale.

(Durata della prova mezz'ora per ciascun candidato).

1. — Elementi di aritmetica e geometria.

2. — Elementi di statistica.

3. — Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo del Ministero delle comunicazioni, con speciale riferimento all'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

Esame facoltativo.

Lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

(6036) *Il Ministro*: BENNI.

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice per il concorso a posti di veterinario condotto della provincia di Reggio Calabria;
Veduto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitario condotto, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Approva la seguente graduatoria dei concorrenti a posti di veterinario condotto della provincia di Reggio Calabria:

1° Dott. Sergi Vincenzo . . . con punti 6,66/50
2° Dott. Verdirame Guglielmo . » » 3,11/50
3° Dott. Alessi Domenico . . » » 2,50/50
4° Dott. Napoli Michele . . . » » 1,11/50

Reggio Calabria, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Veduta la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto della provincia di Reggio Calabria, debitamente approvata;
Considerato di dover provvedere alla dichiarazione dei vincitori di ognuno dei posti messi a concorso;
Visti gli atti e i fascicoli esistenti in ufficio;
Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso a posti di veterinario condotto per il Consorzio a fianco segnato:
1° Dott. Sergi Vincenzo: Consorzio Brancaleone-Bruzzano-Ferruzzano-Staiti.
2° Verdirame Guglielmo: Corsorzio S. Stefano-S. Alessio-Laganadi-Calanna.
3° Alessi Domenico: Consorzio Samo di Cal-Bianco.
4° Napoli Michele: Consorzio Platì-Careri-Benestare.

Reggio Calabria, addì 17 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6037)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Proroga dei concorsi a posti di medico e levatrice condotti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i propri avvisi di concorso n. 49652 e 48537 in data 31 dicembre 1935-XIV per i posti di medico condotto e levatrice condotta per la provincia di Cuneo;
Visto il proprio decreto col quale veniva prorogato a tutto il 31 luglio 1936, a ore 16, il termine utile per la presentazione dei documenti e delle domande di ammissione ai concorsi di cui sopra;
Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1936-XIV, n. 49652 col quale veniva escluso dai concorsi predetti il posto di medico condotto del comune di Niella Belbo;
Vista la circolare telegrafica n. 37930 in data 15 novembre 1936, del Ministero dell'interno relativa alla riapertura dei concorsi sanitari;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 1975, che abroga il R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2172, concernente l'applicazione delle norme regolamentari dei concorsi sanitari;

Decreta:

I concorsi per n. 5 posti di medico condotto e n. 7 posti di levatrice condotta in Comuni della provincia di Cuneo, banditi con decreti prefettizi n. 49652 e n. 48537 in data 31 dicembre 1935-XIV, sono riaperti e la data di scadenza è fissata alle ore 12 del giorno 31 dicembre p. v.
Fermi gli aumenti dei limiti di età già previsti dalle disposizioni in vigore, il limite massimo di età è elevato ad anni 34.
Il concorso sarà espletato, a norma dell'art. 34 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, per titoli ed esami.
Nella valutazione dei titoli dei concorrenti, il servizio prestato in Colonia con funzioni di sanitario condotto dai medici dipendenti dai Governi e dalle Amministrazioni municipali delle Colonie, è equiparato a quello di condotta prestato nel Regno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Cuneo, addì 24 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: ORAZI.

(6038)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Dichiarazione del vincitore del posto di veterinario condotto in comune di Castenaso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti n. 4003 in data 13 giugno 1936 portanti l'approvazione della graduatoria del concorso a numero 6 posti di veterinario condotto nei comuni di Borgo Panigale, Casalecchio di Reno, Castenaso, Loiano, S. Agata Bolognese, Tossignano (Casalfiumanese-capoluogo) di questa Provincia, nonchè la dichiarazione dei vincitori per ciascun posto messo a concorso;
Vista la nota 1° settembre 1936, n. 2821, con cui il podestà di Castenaso comunica la rinuncia da parte del dott. Tartarini Giuseppe al posto di veterinario condotto di detto Comune, cui era stato nominato con le deliberazioni 18 giugno 1936, vistata per l'esecutività il 7 luglio 1936, n. 22436 e 5 agosto 1936, vistata per l'esecutività il giorno 13 successivo, n. 27175;
Accertata la vacanza del posto;
Considerato che, a norma dell'art. 26 del regolamento sui concorsi sanitari, il dott. Francesco Marchetti-Dori, sesto graduato, interpellato per l'accettazione della sede di Castenaso, ha dichiarato di rinunciare al diritto di nomina al posto di veterinario condotto in detta sede;
Che, pertanto, l'invito è stato rivolto al dott. Pietro Martelli, ottavo classificato nella graduatoria di merito, con lettera in data 16 ottobre 1936, notificata il 31 successivo, a seguito del quale invito l'interessato ha fatto conoscere, con dichiarazione di pari data, di accettare la nomina alla sede di Castenaso resasi vacante come è sopra indicato;
Visti gli articoli 23, 26, 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pietro Martelli è dichiarato vincitore per il posto di veterinario condotto in comune di Castenaso.
Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento.

Bologna, addì 14 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TIENGO.

(6039)

REGIA PREFETTURA DI NUORO

Concorso a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il precedente decreto n. 27768 del 27 dicembre 1935 col quale veniva bandito il concorso al posto di medico della seconda condotta di Macomer, ed al posto di veterinario condotto del Consorzio Meana Sardo-Atzara;
Veduto il R. decreto-legge 28 ottobre 1936, n. 1925;
Vista la circolare telegrafica del Ministero dell'interno n. 38930 del 15 novembre c. a.;
Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È riaperto il pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico della seconda condotta di Macomer, e di veterinario condotto del Consorzio Meana Sardo-Atzara.
Al medesimo potranno partecipare i sanitari che, fermi restando gli aumenti dei limiti di età previsti dalle disposizioni vigenti, non abbiano superato i 34 anni.
La scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, è fissata al 31 dicembre p. v.
Per informazioni rivolgersi alla Regia prefettura di Nuoro.

Nuoro, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

(6040)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.